



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 15/12/2025

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2024

L'anno **duemilaventicinque** addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **18:40** nella sede comunale, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, e si è riunito il Consiglio Comunale. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

SQUERI FRANCESCO	Presente	MADDE' MAURIZIO	Presente
BATTOCCHIO ANDREA	Presente	MARTINELLI ELEONORA	Presente
BERANGER ADRIANO ALESSANDRO	Presente	MASSERA GUIDO	Presente
BRUSCHI STEFANIA	Assente	MASSERA LUCA	Presente
COMINETTI ROBERTO	Presente	MONTANARI ALBERTO	Presente
CONTINI FLAVIA	Presente	MULINACCI ARMANDO	Presente
CURTI ENRICO UGO GUIDO	Presente	PANACCIO ANTONIO	Presente
DEL VESCOVO ANNA MARIA	Presente	PAPETTI CHIARA	Presente
FALBO GINA LAURA	Presente	SINATORI MARTINA PAOLA	Presente
FANTINELLI MATTEO	Presente	SOLIMENA ENRICO	Presente
FIORITO GIUSEPPE	Presente	ZAMBERLETTI ELISABETTA	Presente
FORENZA NICOLA	Assente		
GAMBETTI ROBERTO	Presente		
GINELLI GIANFRANCO	Assente		

Totale Presenti N. 22

Totale Assenti N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Barone Carlo Salvatore, Marzani Valentina, Micheli Francesca, Mistretta Massimiliano, Resta Valeria, Taverniti Achille, Zuin Massimo Giovanni.

Il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. GAMBETTI ROBERTO – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la Presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione N. 64 del 15/12/2025

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri sono riprodotti testualmente nell'apposita trascrizione di seduta)

Il Presidente lascia la parola all'Assessore Taverniti per l'illustrazione dell'argomento;

Il Presidente chiede se ci sono domande o interventi;

Alle ore 02:06 esce dall'aula l'Assessore Mistretta;

Il Presidente mette in votazione la deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche e integrazioni, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 175/2016, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P. e qui di seguito riportate:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs n. 50/2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.lgs n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 50/2016;"

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (cfr. articolo 4, comma 3, T.U.S.P.);

Precisato che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.

5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) rientrano tra le casistiche previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Donato Milanese e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Dato atto che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate altresì le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato ed il migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Considerato che il Comune ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione delle Società con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2015 e n. 10 del 31/03/2016, come previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1 co. 612 L. 190/2014);

Dato atto che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2017 e n. 40 del Deliberazione N. 64 del 15/12/2025

28/09/2017 il Comune ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione, nei casi previsti dall'art. 20 del T.U.S.P.;

Precisato che la suddetta operazione, di natura straordinaria, costituiva la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, a norma dell'art. 26, comma 11, del Testo Unico, da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno;

Dato atto che il Comune, a partire dal 2018, ha approvato annualmente, la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni direttamente e indirettamente possedute, accertandola con modello standard approvato dalla Corte dei Conti e mediante la predisposizione di schede di rilevazione suggerite dagli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) pubblicati annualmente sul portale tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Rilevato, pertanto, che entro il 31/12/2025 il Comune deve provvedere ad effettuare l'annuale ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2024;

Verificato che, le partecipazioni societarie detenute al 31/12/2024 che, sulla base della normativa vigente, saranno prese in considerazione per predisporre, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, sono:

- Cap Holding Spa con una quota del 1,2242% (partecipazione diretta);
- Cap Evolution Srl con una quota del 1,2242% (partecipazione indiretta tramite Cap Holding Spa);
- Pavia Acque s.c.ar.l. con una quota di 0,1236% (partecipazione indiretta tramite Cap Holding Spa);
- Neutalia Srl con una quota di 0,4039% (partecipazione indiretta tramite Cap Holding Spa);
- ZeroC Spa con una quota di 0,9793% (partecipazione indiretta tramite Cap Holding Spa).

Esaminate le singole partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dall'Ente, alla data del 31/12/2024 e visti l'allegata Relazione (allegato A) e il modello standard di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti (allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto, dai quali è emerso:

- che sussistono le motivazioni per il mantenimento delle sottoindicate partecipazioni, senza alcun intervento di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione delle sotto indicate partecipazioni:

1. Cap Holding Spa (partecipazione diretta)
2. CAP Evolution Srl (partecipazione indiretta)
3. Pavia Acque s.c. a r.l. (partecipazione indiretta)
4. Neutalia Srl (partecipazione indiretta);
5. ZeroC Spa (partecipazione indiretta);

- che sussistono le motivazioni per la prosecuzione della procedura di liquidazione della sotto indicata partecipazione, già posta in liquidazione a seguito del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato dal Consiglio Comunale con atti n. 10 del 25/03/2015 e n. 10 del 31/03/2016:

1. Rocca Brivio Sforza Srl in liquidazione (partecipazione diretta con una quota del 20,81% – partecipazione indiretta tramite Cap Holding Spa con una quota dello 0,6248%);

Ritenuto quindi che, anche per l'anno 2024, non sussistono i presupposti per dover procedere alla razionalizzazione o alienazione delle società possedute sia direttamente che indirettamente per le motivazioni sopra espresse;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune
Deliberazione N. 64 del 15/12/2025

non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione periodica annuale delle società partecipate direttamente e indirettamente, al 31/12/2024, risultante dall'allegata relazione (allegato A) e dal modello standard di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti (allegato B), costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dall'Ufficio Partecipate, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei conti in data 27/11/2025; (allegato C);

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Programmazione Finanziaria in data 02/12/2025;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:

Presenti: 22

Votanti:15

Favorevoli: n. 15 (Squeri, Gambetti, Beranger, Panaccio, Madde', Contini, Zamberletti, Solimena, Martinelli, Fiorito, Cominetti, Del Vescovo, Montanari, Mulinacci, Curti)

Contrari: n. ---

Astenuti: n. 7 (Battocchio, Sinatori, Papetti, Massera L., Massera G., Fantinelli, Falbo)

espressi in forma palese con sistema elettronico come da allegato

DELIBERA

- 1 di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2024, accertandole come da allegata Relazione (allegato A) e da modello standard di atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti e relativi esiti (allegato B), costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2 di dare atto che sussistono le motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni, senza alcun intervento di razionalizzazione:
 - Cap Holding Spa (partecipazione diretta)
 - CAP Evolution Srl (partecipazione indiretta)
 - Pavia Acque s.c. a r.l. (partecipazione indiretta)
 - Neutalia Srl (partecipazione indiretta);
 - ZeroC Spa (partecipazione indiretta);
- 3 di confermare la prosecuzione della procedura di liquidazione della partecipazione in Rocca Brivio Sforza Srl in liquidazione (partecipazione diretta con una quota del 20,81%- partecipazione indiretta tramite Cap Holding Spa con una quota dello 0,6248%);
- 4 di disporre che l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del

31/12/2024, di cui alla presente deliberazione, sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GAMBETTI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA